

oggetto: chiarimento sul Capitolato tecnico per la copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla attività istituzionale dell'Amministrazione.

Abbiamo ricevuto una richiesta di chiarimenti in merito all'interpretazione dei capoversi 2° e 3° dell'art. 22.20 – “Assistenza e cura agli anziani, invalidi, malati e/o bisognosi, minori”:

<<Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale, la Società comunicherà alla contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla relativa richiesta, in un'unica soluzione.

Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.>>

La rilevata inconferenza di detti capoversi in relazione alla rubrica dell'art. 22.20 è fondata. Per mero errore di impaginazione e stampa i detti capoversi vanno logicamente e razionalmente collocati nel successivo art. 23 – “Massimali e franchigie”, cui palesemente ineriscono.

Il Dirigente
Dott. Massimo Lucrezi